

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1848

-38-

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Indirizzo del Municipio di Parma al Governo del Re — Ordine del giorno motivato al riguardo — Motivi dell'assenza del senatore Cromo — Relazione, discussione e adozione del progetto di legge per abrogazione della legge 2 agosto 1848, che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per proroga di termini per il prestito obbligatorio — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge concernente il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale della tornata precedente.

(È approvato senza osservazioni.) (Verb.)

MAESTRI. Chieggo la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Sul processo verbale? (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Per un indirizzo che si connette al processo verbale. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Maestri ha la parola. (Gazz. Piem.)

INDIRIZZO DEL MUNICIPIO DI PARMA AL GOVERNO DEL RE, DISCUSSIONE IN PROPOSITO ED ORDINE DEL GIORNO MOTIVATO.

MAESTRI. Il processo verbale or letto dell'ultima tornata 18 novembre espone come il conte S. Vitale ha parlato del messaggio del Consesso civico di Parma.

Io rendo grazie al Senato ed al Ministero del vivo interesse col quale accolsero l'istanza, l'uno perchè assicurava l'oratore che nonostante le precedenti rimostranze e proteste fatte da esso Ministero alle potenze mediatrici ed all'Austria, non ha voluto che rimanessero senza frutto le rappresentanze che il Municipio di Parma gli ha indiritte per mezzo del suo commissario; e però mentre si fece premura di rinnovare incalzanti uffizi presso le potenze mediatrici.... egli divisò di fare e proporre al Parlamento tali provvedimenti che valgano a rendere vieppiù manifesta la sua incessante sollecitudine pel benessere dei popoli che a lui si unirono, e la ferma, l'irrevocabile determinazione di mantenere e far rispettare a qualunque costo questa faustissima unione.

L'altro, cioè il Senato, perchè manifestò il sentimento di pienissima approvazione all'istanza avvalorata dall'onorevole senatore Defornari e alle energiche e soddisfacenti proteste e sollecitudini del Ministero.

Non pertanto mi pesa nell'animo un debito mio proprio, a cui debbo pur soddisfare.

L'incaricato di Parma, zelantissimo che il suo mandato ottenesse il suo intento, non omise alcun mezzo che a ciò credesse opportuno.

Dopo eseguita la sua commissione col Ministero, presentò

alla Camera dei deputati, in via di petizione, le rimostranze del Municipio, le quali, appoggiate dal mio illustre amico il deputato Gioia, ottennero dall'onoranda Assemblea l'espressione d'una universale simpatia e di favore, ripetuta nell'adunanza del 25 novembre, che raccomandò con unanimi suffragi l'indirizzo al Ministero a cui fu trasmesso.

Ma l'incaricato voleva che tutto il Parlamento conoscesse la condizione infelice della città, e mi commise di presentare l'indirizzo al Senato e di appoggiarlo in accordo col prefato senatore concittadino.

Nel giorno convenuto io fui impedito da indisposizione di salute, e ne feci avvertito l'egregio collega. Ma egli credè bene di non frapporre indugi e fece le parti sue.

A sostegno delle sue parole ed a soddisfazione del debito mio vuolsi dunque produrre e leggere il documento, il che, permettendolo il Senato, farò di presente.

Nel quale conoscerete, o signori, perfettamente quale sia la condizione della città ed i sentimenti del popolo espressi dai ragguardevoli che compongono il Consesso civico.

Il Consesso civico di Parma al Consiglio dei ministri in Torino.

« Allerato, in forza della convenzione di Milano del 9 agosto ultimo scorso, il vincolo politico con cui il popolo parmense per amore dell'italica indipendenza legavasi al regno di Piemonte, stettero gli animi sospesi intorno all'avvenire che eragli destinato.

« Ma ogni dubbio dileguò, e fu ben presto palese di che sapeva la protezione stabilita all'articolo 5 di quell'infausta convenzione.

« Entrato nel ducato di Parma un grosso corpo d'Austriaci, creatovi un Governo provvisorio militare (riconosciuto poscia ed approvato da un proclama ufficialmente pubblicato al nome di Carlo II di Borbone), ogni segno del Governo sardo vi scomparve.

« Restava a vedere come questo Governo avrebbe fatte le parti sue; ma i sinistri presentimenti sorti all'annuncio dell'accennata convenzione non furono, pur troppo, senza riscontro di realtà.

« Tranne due vane proteste degli assessori del regio commissario intorno al modo con cui le truppe imperiali occuparono il Ducato, ed alla pubblicazione del rammentato pro-

clama, le sorti del popolo parmense vennero dall'autorità del Piemonte completamente abbandonate. L'austriaca invece coi fatti addimostrò che la sua protezione altro non poteva né doveva significare che occupazione militare, governo militare, oppressione militare, per ispesse gravi ed intollerabili e per ostacoli alla libertà della stampa.

« Il Consesso civico di Parma non avrebbe certamente indugiato sin qui a richiamarsi di questo procedere contrario tanto alle espressioni dell'armistizio, se non avesse sperato sempre che il Consiglio dei ministri di S. M. il re Carlo Alberto si piglierebbe cura delle calamità del paese a simile protezione avventurati, ed avviserebbe insieme il modo con che farle cessare.

« Essendo però trascorso non breve spazio di tempo senza che apparisse vicino il termine di questi mali, ed avendovi piuttosto indizi che sien essi (e Dio sa fin quando) per continuare, il Consesso medesimo sente che mancherebbe ai propri doveri, se anche per essere tornata indarno la rimostranza dei notabili convocati dal governatore militare per dar parere intorno ai mezzi necessari al mantenimento delle truppe austriache, differisse ulteriormente a protestare al Consiglio dei ministri in Torino contro questo incompatibile e non più sopportabile stato di cose.

« Imperocchè, o collo stipularsi dalle parti belligeranti che il ducato di Parma sarebbe, durante l'armistizio, sotto la protezione del Governo imperiale, s'intese che fosse a questo Governo concesso di poter assoggettare le persone ed i beni degli abitanti a quel trattamento che più tornasse a grado, e allora il Consesso si duole al Ministero che da chi spettava non siasi esercitata la tutela dovuta al ducato di Parma dopo la sua unione al Piemonte; e tale esorbitante potere non venne, com'è da credere, acconsentito, ed allora si domanda che (salvo in quanto è possibile il debito risarcimento pel passato) voglia il Ministero affrettarsi ad impedire che i patti non siano più oltre soprusati, specialmente coll'aggravio del mantenimento delle truppe e col regime d'un Governo militare, il quale, a senso eziandio della notificazione emessa in Verona il dì 26 luglio 1848 dal feld-maresciallo Radetzki e dal ministro di Stato Montecuccoli, non s'addice che alle piazze forti, ovvero alle città strette da assedio.

« Ora, poichè il Governo di Piemonte soccorre alla prode Venezia nella gloriosa sua resistenza, poichè mirasi con lieto animo che posseda ed amministri il ducato di Piacenza, e che la città che gli dà il nome ed in cui stanziavano truppe austriache obbligata non sia a mantenerle, sarà, si confida, reputato almen giusto che Parma sopracaricata della massima parte delle spese che aveva prima della sua separazione dai territorii di Piacenza, di Guastalla e d'oltr'Enza, e che perciò ai bisogni immensi, debiti enormi, le casse vuote (e non ostante è pronta a sacrificare ogni cosa che possa pel trionfo dell'indipendenza d'Italia), più non ritardi a mettere un grido con cui, lamentando l'umiliante e penoso abbandono che l'affligge, invochi appoggio e sollievo dal prementovato Governo di Piemonte, a cui pur essa legittimamente appartiene. »

Udite, o signori, in che consistono le giustissime querele del *Municipio parmense* e le sue proteste contro la forza sovrachiatrice del diritto, violatrice della convenzione: un Governo militare che soppiantò il Governo costituzionale; il paese privato delle franchigie di questo regno dell'Alta Italia di cui fa parte; la città gravata dal peso ingiusto ed insopportabile del mantenimento delle truppe nemiche. A questi mali si domanda un provvedimento, salva l'indennità per le spese che la città ha sostenute e sostiene indebitamente.

I cittadini dello Stato di Parma, compresi i Piacentini ed i

Guastallesi, vedevano giustamente nell'unione loro col Piemonte di far migliore quanto essi potevano la causa italiana e la propria, siccome inseparabili.

Divenuti parte integrante del regno, credevano pur nel disastro della guerra che sarebbero risguardati e trattati come gli antichi abitanti del Piemonte. L'infelice armistizio scemò, ma non distrusse tutta quella credenza. Videro che la convenzione guarentiva le persone e le sostanze, videro che il patto non portava altro che la partenza delle truppe sarde da parte dello Stato. Quindi, a termini del patto, il Governo politico e civile doveva rimanere qual era, tanto più che i Ducati non erano territorio austriaco, nè di alleato austriaco, essendosi dal principato rotta la mal consentita alleanza; quindi niun aggravio per parte del nemico poteva o doveva cader sui cittadini, doppiamente guarentiti dalla loro condizione politica e dalla convenzione. Tali sono le massime del diritto delle genti applicate alla convenzione militare. Una temporanea convenzione nel rispetto della guerra non muta per nulla i diritti politici e civili. In questi termini io presentai, fin nell'agosto passato, una nota a questo Ministero, nè le potenze mediatrici l'hanno ignorata; ed in questi termini furono le proteste e rimostranze del Governo del Re presso le potenze mediatrici medesime, ma le proteste e le rimostranze non ebbero maggior fortuna che le parole sparse al vento.

Quindi Parma or ora tornò a dimandare soccorso e protezione, come città cospicua che fa parte di questo regno, a ciò costretta dalla sua condizione che fassi ogni di più trista e deplorabile. Capitale dei tre Ducati, trovasi in uno stato straordinario ed unico. Imperocchè, quantunque distaccata dagli altri due Ducati, ne sopporta le spese che erano generali; dico le spese del Consiglio di Stato, della Camera dei conti, dei tribunali di appello e revisione, del protomedicato, del dipartimento militare, dell'amministrazione delle finanze, della casa di forza e altre assai. Il mantenimento degli Austriaci non porta meno di 5 a 6 mila lire al giorno. Le casse sono vuote.

Si è posta la mano ne' depositi dei comuni e dei privati, che pur sono inviolabili; e si teme di essere prossimi al punto di non poter pagare gl'impiegati; il che significa una specie di fallimento dello Stato, e presagisce le miserande conseguenze che è facile immaginare. Secondo un rapporto di quel presidente delle finanze, se la spesa continuasse a tutto dicembre, vi sarebbe nell'erario una deficienza di un milione e mezzo.

Se la mediazione pertanto è una cosa reale, ed è compresa, come non dee dubitarsi, dalla gravità e dalla responsabilità del suo officio in faccia al mondo, non può essere sorda alle voci della ragione e della giustizia.

Ora finchè dura l'armistizio, finchè si agita il negozio della pace o della guerra, l'obbligo delle potenze belligeranti non è forse l'osservanza dei patti della tregua?

Se alcuna delle parti si allontana da questi patti non è obbligo dei mediatori di costringer l'altra ad osservarli?

Questo è certamente voluto dalla natura della mediazione, e dirò di più dalla dignità dei mediatori.

Permettere che una delle parti violi impunemente i patti, mentre si ha la potenza d'impedirlo, è una specie di coesistenza, la quale è peggio che debolezza.

Queste supposizioni oltraggiose alle alte potenze mediatrici non si possono ammettere per nessun conto.

E perciò è da credere che le potenze mediatrici vorranno condurre la parte mancante all'osservanza dei patti e all'indennità dovuta alla parte lesa. E come no?

L'egregio ministro Colla, considerando i danni del comune di Parma, dichiarava non che iniquo, anche assurdo e contraddittorio che il comando austriaco avesse riconosciuto giusto lo sgravare Piacenza dal mantenimento delle truppe e continuasse a volerne aggravata Parma.

Sia bene che il Ministero abbia fatte più forti le sue rimostranze adducendo la contraddizione e l'assurdo non che la violazione della fede de' contratti e d'ogni principio di giustizia.

Ora il Ministero può recare innanzi alle potenze mediatrici che le sue richieste sono il voto della stessa nazione.

Imperocchè le premure del Ministero sono confortate dal voto della Camera dei deputati e da questa del Senato.

Non posso lasciar il discorso senza far considerare intorno all'indirizzo una circostanza che onora e i deliberanti e il deputato qua venuto, e non è senza interesse pel Piemonte. Intanto che si deliberava nella sala municipale, il sindaco Costamezzana si credè in obbligo di far noto all'assemblea che il generale austriaco gli aveva fatto ripetere quella mattina che avrebbe impedito, anche coll'arresto personale degl'incaricati, l'invio d'un indirizzo al Governo piemontese. Udite, o signori. Nonostante quella intimidazione, l'assemblea decise unanimemente (era di 53) di dover nullameno proseguire nelle sue deliberazioni; nonostante quella minaccia è qua venuto l'incaricato avvocato Gandolfi.

Questo coraggio civile vi dimostra, o signori, diverse cose di non lieve importanza. Vi dimostra come l'angustia estrema degli animi e il nobile disdegno non possano più tollerare il peso che li opprime e il buio sull'avvenire che loro toglie ogni conforto; vi dimostra quanto pregio ripongano i Parmensi nell'unione a questo regno, perseverando costanti nell'idea di opporre allo straniero un baluardo invincibile; vi dimostra che sono figli di quella città che seppe guadagnarsi la libertà col sangue; che fu la prima a mandare armati in Lombardia sotto il vessillo de' valorosi condotti dal magnanimo Carlo Alberto, e che è disposta ad ogni sacrificio per fare che si compia l'indipendenza della comune madre, l'Italia.

Ora importa grandemente ne' rispetti, non che dell'umanità, ma della politica, il confermare e fomentare quei sentimenti che il popolo parmense per mezzo de' suoi rappresentanti ci fe' palesi e collo scritto e col fatto. È debito che ai fratelli soccorrano i fratelli; è interesse comune dello Stato che sieno conservate le reciproche simpatie fra le parti che lo compongono, e che si crescano i vincoli reciproci della beneficenza e della gratitudine. Le insidie di una ostile e subdola diplomazia, il sospetto di abbandono o di noncuranza, il bisogno di uscire da uno stato d'incertezze e di angustie, possono rallentare e ben anche spezzare quei vincoli che stringono avventuratamente insieme le provincie unite del nuovo regno.

Ognuno s'accorge di leggeri che questa mia considerazione non si restringe allo stato di Parma; essa abbraccia tutte le provincie unite, le venete e le lombarde, e quelle altre dei Ducati.

Importa grandemente che i popoli ricaduti sotto l'antico giogo sieno di continuo consolati dal pensiero che noi li vogliamo liberati; che tutte le loro pene, i loro dolori son nostri; che noi non vogliamo nè libertà nè indipendenza, ove un solo dei nostri fratelli sia servo di straniero dominio; che per noi niuna patria è possibile, se non una sola patria, l'Italia.

E per verità mi consola il vedere attuati questi sentimenti delle due Camere del Parlamento nella parte sincera che prendono alla sventura di Parma: mi consola questo nobile

accordo, questa comunione di voti che le onora ambedue; poichè è sempre bello e nazionale ciò che esprime concordia, ciò che dimostra come nell'unione abbiano entrambe lo stesso scopo, la stessa legge suprema: la salvezza, la prosperità, la dignità della corona e della patria.

Le assicurazioni del Ministero e i voti del Parlamento saranno di non poco sollievo agli animi rattristati bensì, ma non affranti de' miei concittadini; i quali nella viva speranza di veder fra breve cessati i mali presenti li sentiranno meno gravi.

Nè sarà per avventura inteso con indifferenza che i loro lamenti sieno qui ripetuti da due loro concittadini i quali seggono in questi onorati scanni, come una viva protesta contro la usurpazione dello straniero, e come una garanzia dell'unione consumata e indissolubile.

E un subito alleviamento riceveranno dalla promessa del Ministero, che egli sta per proporre al Parlamento provvedimenti tali che valgano a far conoscere la sua incessante sollecitudine pel bene dei popoli che si unirono al Piemonte e l'irrevocabile risoluzione di far rispettare ad ogni costo l'unione.

Il mio dire pertanto si riassume in queste proposizioni:

1° Che mi sia dato atto della produzione dell'indirizzo del Consesso civico di Parma;

2° Che si affrettino quanto è possibile dal Ministero i promessi provvedimenti;

3° Che il Ministero voglia far conoscere alle potenze mediatrici che la nazione per mezzo del Parlamento concorre ad avvalorare le sue proteste e rimostranze. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Temerei di usare fuor di proposito della bontà del Senato se venissi oggi ripetendo tutto ciò che ebbi l'onore di esporgli nell'ultima sua adunanza intorno al vivo impegno, alla costante sollecitudine con cui il Governo del Re si studiò primieramente di impedire e poi di far cessare o rendere almeno più comportabili i mali di cui si dolgono ben giustamente i nostri fratelli di Parma e di Piacenza. Ma mi è ben grato di nuovamente assicurare anche il mio onorevole collega ed amico senatore Maestri che il Ministero sente fortemente il bisogno di liberare con tutti gli sforzi possibili i buoni e magnanimi abitanti dei Ducati dalla triste ed insopportabile condizione in cui si trovano per uso sommamente indiscreto ed ingiusto d'un lamentevole armistizio.

Tuttavia perchè questi sforzi non riescano inutili e non servano anzi ad aggravare quei danni che noi tutti vorremmo far cessare prontamente ed altresì in modo durevole, il Ministero è costituito nella dura necessità di dover comparire, ben suo malgrado, meno risoluto e meno energico di ciò che sia veramente. Egli si sottomette coscienziosamente a questo sacrificio, sacrificio gravissimo e da molti non giustamente apprezzato, ed io per ora mi limito a dichiarare che il Ministero, fedele alle promesse da lui fatte ai commissari del Municipio parmigiano, rinnovò presso le potenze mediatrici i più caldi uffizi appoggiati appunto su quegli argomenti che l'egregio oratore a cui rispondo fece valere con nobili e forti parole, colla eloquenza del cuore; ed oltre ciò lo stesso Ministero ha fatto e sta preparando quei provvedimenti che meglio puonno condurre allo scopo dei nostri più vivi desiderii, alla liberazione cioè dei paesi che a noi si unirono col più sacro, col miglior vincolo possibile, l'universale spontaneo voto dei cittadini. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io mi dichiaro intieramente soddisfatto delle espressioni del signor ministro.

Le nobili ed energiche dichiarazioni dell'onoratissimo signor ministro, le quali dimostrano com'egli prenda a cuore

la triste condizione del mio paese e delle provincie unite, mi obbligano, come fo di buon grado, a ripetergli le più sincere grazie. E ciò sia per quanto il Ministero adopera al fine di ottenere un risultato definitivo ed onorevole, secondo il voto comune, sia pei promessi non lontani provvedimenti.

(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Nato anch'io in quella terra che con tanto affetto, con tanta spontaneità, con tanta fiducia a voi si congiunse e che ora si fe' ad implorare l'assistenza di questo Governo, non posso ristarmi dall'unire la mia voce a quella de' miei compaesani e ringraziare con essi il Ministero della sua forte interposizione, la quale non dubito non sia per riuscire efficace.

(Gazz. Piem.)

SAN VITALE. Unisco le mie parole a quelle dei concittadini miei, senatori Maestri e Pallavicino-Mossi, per porgere ringraziamenti alla Camera ed ai signori ministri delle cure che si presero e si prendono della sorte dei popoli dei Ducati e per farmi interprete della gratitudine di questi.

(Gazz. Piem.)

CIBBARIO. Il Ministero ha dichiarato di sentire profondamente la necessità di far cessare le intollerabili sciagure da cui sono travagliati contro ogni ragione e contro la lettera e lo spirito della convenzione gli egregi abitanti di Parma e Piacenza.

Io però credo che ad aggiungere forza ed energia agli uffizi già intrapresi dal Ministero presso le potenze mediatrici possa giovare assai il vedere che la nazione è al tutto risolta di farli rispettare; e dappoichè il Parlamento, il quale rappresenta la nazione, ha già nell'altra Camera espresso energicamente questa sua volontà, credo che il Senato ne farà altrettanto con non minore energia, affinchè il Ministero possa procedere munito di tutti quei sussidi che valgano a rendere efficaci le sue parole.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Non c'è nessuno al certo in questa Camera che non partecipi dei sentimenti con tanta eloquenza espressi dai senatori parmigiani, ed io non aggiungerò parola per aggravare i colori della dipintura dei danni immensi ed incompensabili che iniquamente si fanno patire alle popolazioni dei Ducati. Mi pare soltanto che si debba venire ad una conclusione la quale valga a dimostrare l'efficacia dell'appoggio che intende di dare il Senato alle sporte querele della città di Parma. Onde io propongo un ordine del giorno motivato in questi termini:

« Il Senato, confidando che il Ministero porrà ogni più viva sollecitudine perchè le alte potenze mediatrici facciano cessare le violazioni dell'armistizio che si commettono dai generali austriaci a danno della città di Parma e dei Ducati che ne dipendono, passa all'ordine del giorno. »

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Io certamente non mi oppongo a quanto possa occorrere a rendere efficaci le rimostranze che ha fatte e intende di fare il Ministero; anzi a tale proposito quanto ci verrà dalle Camere tutto ci sarà gradito. Ma in quanto all'ordine del giorno proposto io avrei una difficoltà, la quale consiste in una sola parola: vorrei che si parlasse di *continuare* e non di *cominciare*. L'ordine del giorno motivato qual è farebbe credere che il Ministero non abbia ancora fatte rimostranze per ottenere coll'aiuto delle potenze mediatrici la cessazione di quello stato ingiusto di oppressione: bramerei si dicesse *nella fiducia che continui, ecc.*

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io non ho alcuna difficoltà di adattarmi al desiderio espresso dal signor ministro, e che quindi invece di *porrà* si dica *continui a porre*.

(Posto ai voti l'ordine del giorno motivato proposto dal senatore Giovanetti, è adottato.)

(Gazz. Piem.)

MOTIVI DELL'ASSENZA DEL SENATORE GROMO.

IL PRESIDENTE. Il senatore Gromo scrive che a cagione dell'assenza da questa capitale di alcuni dei suoi colleghi del Magistrato di cassazione è obbligato, per non lasciar mancare il servizio, d'assistere a tutte le sedute della classe di detto Magistrato che ha l'onore di presiedere; prega quindi il Senato, che, attesa questa circostanza, si voglia scusarlo se d'ora in avanti non potrà intervenire coll'assiduità che desidererebbe alle sue adunanze.

(Gazz. Piem.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ABROGAZIONE DELLA LEGGE DEL 2 AGOSTO 1848 CHE CONFERIVA POTERI STRAORDINARI AL GOVERNO DEL RE DURANTE LA GUERRA.

IL PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la relazione e discussione del progetto di legge per la revoca ossia cessazione di quella del 2 agosto. La parola è al signor relatore cavaliere Musio.

(Gazz. Piem.)

MUSIO, relatore, ne legge la relazione della Commissione.

(V. Doc., pag. 172.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE. Darò lettura della legge; quindi si aprirà la discussione generale.

« *Articolo unico.* La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al Governo del Re tutti i poteri legislativi, ha cessato di avere qualunque effetto per lo avvenire, e ciò fin dal giorno 17 ottobre p. p. nel quale fu radunato il Parlamento. »

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Il signor relatore della Commissione ha sagacemente indicati tutti i difetti di cui peccano le locuzioni onde è composto l'articolo unico della legge che è in discussione; ma io non credo che convenga tuttavia passar sopra questi difetti e non mi pare che la questione di tempo che si richiede per rimandare e recare a nuova discussione nella Camera elettiva questa legge medesima, debba indurci a lasciare trascorrere le diverse improprietà cui va soggetta. Io mi permetterò quindi di esporre le diverse ragioni per le quali opino che le locuzioni debbano assolutamente essere riformate; e quindi proporrò un emendamento che vorrei sostituito a questo articolo unico della legge. Primieramente io debbo notare, come ha già notato anche l'onorevole relatore, che non è l'effetto della legge che debba cessare per qualunque tempo si voglia che abbia cominciamento questa cessazione, ma è il vigore della legge. L'effetto della legge sarebbe quello di togliere tutto ciò che si è operato in virtù della legge medesima. Dice benissimo il relatore che, secondo il diritto, gli effetti anche di un mandato transitorio debbono mantenersi; ma questi si mantengono quando il mandato transitorio cessa di sua natura od è rivotato. Ma quando abbiamo una legge la quale dice espressamente e ricisamente che gli effetti di una legge anteriore debbono aver cessato dal 17 ottobre p. p., e secondo la maniera logica di ragionare, e secondo la maniera legale, qualunque tribunale giudicherà che nessuno dei decreti reali che sono stati pronunciati può avere ulteriore effetto, e può essere ulteriormente applicato. Egli è adunque sotto questo riguardo che invece di dire: *la legge ha cessato di avere effetto*, io direi: *che ha cessato di avere vigore*. Tale è la locuzione propria. Nell'idea di legge proposta l'aggiunto di *qualunque* all'effetto la rende ancor

più pericolosa. *Qualunque* significa ogni sorta di effetti anche anteriori, principali o secondari. Quindi io dico che: il tale parla qualunque lingua; quel *qualunque* vuol dire che parla tanto il francese, come l'inglese, come l'arabo. Così è degli effetti prodotti dianzi dalla legge abrogata nei termini proposti, o che si potrebbero produrre dappoi; si tratti pure di effetti o politici od amministrativi o giudiziari di qualsivoglia specie. Vuol dunque evitarsi un modo di dire evidentemente *insidioso che potrebbe dar luogo a molte divergenze, a molte discussioni, ad interpretazioni ed applicazioni contrarie alla mente della legislatura.*

Continua l'articolo del progetto soggiungendo la preposizione di tempo *per l'avvenire*, quasiché le leggi guardino al passato. Per sé è un vero pleonasma, che sconviene allo stile legislativo. Se poi s'intese così di correggere la latitudine della frase *qualunque effetto*, non serve a nulla, perchè appunto tolto l'effetto per l'avvenire ai decreti reali emanati in virtù della legge 2 agosto, non potrebbero continuare ad avere esecuzione: cadrebbe, per esempio, la mobilitazione della guardia nazionale, il prestito forzoso cesserebbe in favore di coloro che non vi hanno ubbidito.

E perciò io propongo questo emendamento:

« La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al Governo del Re tutti i poteri legislativi, ha cessato di essere in vigore fino dal giorno 17 del seguente ottobre. »

Signori! non è una questione di dignità semplicemente grammaticale che io fo, è una questione di proprietà d'espressioni, da cui ne dipende il senso e la portata. La proprietà vale chiarezza, è il risultato del senso logico popolare, senza di cui non è possibile intenderci bene, e in fatto di leggi l'intendersi bene, il dire quel che si vuole, non più, non diversamente, è di capitale importanza. A togliere quindi di mezzo ogni dubbio, a rimuovere qualunque questione potesse insorgere, non solo il pubblico interesse comanda, ma è anche un dovere preciso del legislatore di usare quelle espressioni che meglio conducono ad ottenere l'intento, quelle espressioni che prendono la loro efficacia dalla proprietà del linguaggio. Gli antichi Romani erano non solamente distinti per il senso di equità che dominava nelle loro leggi, ma lo erano pure per la proprietà, la semplicità, la precisione delle espressioni, mercè cui l'equità torna più aperta e più facile a riconoscersi. Questi pregi fecero che la legislazione romana ha diffuso il suo impero in ogni parte del mondo. Se vi fossero state espressioni improprie o dubbie nelle leggi romane, certamente non avrebbe avuto la legislazione di quel popolo la fortuna che ebbe.

(Gazz. Piem.)

PEYRON. Che cosa è la legge del 2 agosto? È una vera delegazione, un vero mandato, per cui il Parlamento commise al Governo del Re i poteri legislativi durante la guerra attuale dell'indipendenza. Ora che cosa vogliamo far noi? Noi vogliamo estinguere questo mandato. Consultiamo il Codice civile. Come si estingue il mandato? Colla rinunzia del mandatario. I ministri odierni colla loro lealtà hanno già protestato di non volersi più servire di questo mandato; ma tale rinunzia vale solamente per essi, giacché la legge del 2 agosto conferisce questi poteri, non ad essi nominativamente, cioè non ad individui, ma al posto, alla carica, vale a dire al Governo del Re, che sederebbe al timone della cosa pubblica durante la guerra dell'indipendenza; e però la loro rinunzia se vale per essi, che ne hanno data la solenne parola, non vale per il posto, per la carica, ossia non vale per quel Ministero il quale potrebbe succedere; e nel caso di Camere prorogate, un nuovo Ministero potrebbe riprendere questi poteri straordinari. Adunque la rinunzia dei ministri non basta ad estin-

guere questo mandato, conferito non ad individui, ma al posto. Lo estingue per essi soli. Rimane adunque l'altro modo di estinguere il mandato, vale a dire la revoca della procura per parte del mandante. E che cosa facciamo ora noi? Noi stiamo qui dettando una legge appunto per rivocare un così fatto mandato. Ma questo concetto è egli chiaramente e senza ambagi espresso colle parole del progetto della legge? Io ne dubito molto.

Infatti il progetto di legge dice così: *La legge del 2 agosto ultimo ha cessato di avere qualunque effetto per l'avvenire.*

Prescindiamo da queste parole per l'avvenire. L'egregio relatore ha già dimostrato vittoriosamente che cotali parole erano poco logiche o per lo meno soverchie. Prescindiamone adunque. *La legge del 2 agosto ha cessato di avere qualunque effetto e ciò fino dal giorno 17 passato ottobre nel quale fu radunato il Parlamento.* Ora queste parole: *e ciò fin dal giorno 17 ottobre* indicano due cose, la data della cessazione, cioè il giorno 17 ottobre, ed inoltre il motivo della cessazione, perchè *in quel giorno fu radunato il Parlamento.* Ora io non posso accettare queste parole nè come data nè come motivo di cessazione. Infatti, ammettendole come motivo di cessazione, si verrebbe a dire che quando il mandante col suo fatto, senza punto rivocare la procura, ripiglia la gestione dei propri affari, il mandato è isofatto rivocato. Tutti sappiamo che in tal caso il mandato si considera come sospeso; ma in niuna legislazione si incontra che il fatto del mandante, il quale ripiglia i poteri senza rivocare il mandato, basti per estinguere il mandato medesimo. Epperò, siccome noi ora facciamo una legge per estinguere questo mandato, riconosciamo precisamente che il mandato non era estinto il 17 ottobre. Il mandato rimase solamente sospeso, ma non è già cessato. Per l'estinzione è necessaria assolutamente la revoca in un modo altrettanto solenne come quello col quale i poteri furono rimessi al mandatario. Io non posso adunque riconoscere in queste parole il motivo di cessazione. Dico che il mandato è solamente sospeso colla convocazione del Parlamento. Non posso inoltre accettare tali parole come data della cessazione; perchè, come ha osservato egregiamente il relatore, la legge avrebbe una forza retroattiva. Egli bensì benignamente soggiunse che tali parole sarebbero solamente dichiarative. Ma io interrogo: dichiarative di che? Dichiederebbero il motivo della cessazione. Ma il motivo, come ho già dimostrato, non sussiste, perchè il mandante, quando ripiglia col fatto i poteri, sospende soltanto il mandato, ma non lo fa cessare legalmente.

Inoltre nella formola della legge v'ha ancora un vocabolo, che fortemente pesa, ed il vocabolo *qualunque* per sua natura accenna che l'effetto non è un solo, ma che vi sono più e più effetti. Osserviamo quali sono gli effetti della legge del 2 agosto. Io riconosco come effetto primario il mandato; come effetto secondario tutte le leggi emanate in virtù di questo mandato; come effetto di terzo ordine tutte le obbligazioni giuridiche nascenti dalle leggi emanate; p. e. la legge del 7 settembre e la legge della mobilitazione della guardia nazionale sono effetti secondari; ma tutte le obbligazioni nascenti e continuative di queste leggi sono effetti di terzo ordine. Se noi scriviamo: *ha cessato di avere qualunque effetto*, allora noi non solamente annulleremo l'effetto primario ma ancora tutti quanti gli effetti di secondo e terzo ordine. *Poste tale legislative parole, basta solamente una buona logica per dimostrare che un contribuente, il quale non abbia saldate le sue partite coll'erario nel prestito forzato, non è più obbligato a saldarlo, giacché l'odierna legge annulla tutti quanti gli effetti della legge del 2 agosto.*

Ciò posto, ben vedo che il vocabolo sacramentale, legale e tecnico che qui si desidera, sarebbe quello di *abrogare*. Ma imitando la prudenza della Commissione e la benignità del relatore io mi astengo dal proporre questo emendamento per motivi di prudenza, i quali saranno apprezzati dal Senato senza che io li discorra. Ma non posso rimanermi dal proporre un altro emendamento, ed è il seguente:

« La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al Governo del Re tutti i poteri legislativi, ha cessato di avere il suo effetto. »

Dicendo il suo effetto, ognuno intende l'effetto primario immediato, e così gli effetti secondari e gli effetti di terzo ordine sono salvi. Inoltre si tralasciano le parole: *fino dal giorno 17 ottobre*, le quali danno a questa legge una forza retroattiva. Si tralasciano ancora le parole: *giorno nel quale fu riunito il Parlamento*, perchè la convocazione di questo ha bensì sospeso l'effetto del mandato, giacchè sarebbe stato incongruo che il potere legislativo nello stesso tempo risiedesse in un modo ordinario presso il Governo del Re. Ho pertanto l'onore di proporre l'emendamento che rassegnò alla savia estimativa del Senato, il quale emendamento è concepito nei seguenti termini:

« La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al Re tutti i poteri legislativi, ha cessato di avere il suo effetto. »
(Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. La loi du 2 août dernier est une loi politique; les pouvoirs exorbitants, qu'elle a conférés au Gouvernement du Roi, ne peuvent donc ni être assimilés à un mandat ordinaire ni appréciés d'après les règles du droit civil applicables à ce contrat. Ces pouvoirs sont d'une telle nature que, dans l'esprit du système représentatif, ils ont dû cesser dès le jour où les Chambres ont été de nouveau réunies, et sans qu'il soit besoin de le déclarer. Le Ministère d'ailleurs l'a reconnu en termes exprès. Je ne m'oppose point cependant à l'adoption du projet de loi qui nous est soumis et que la Chambre des députés a jugé nécessaire. Quant à la rédaction de ce projet de loi, quelque juste que me paraissent les reproches qu'on lui adresse, j'aurais été disposé à ne pas m'y arrêter, convaincu que je suis que la loi, dans sa teneur actuelle, ne saurait donner matière à un doute sérieux. Cette loi, en déclarant que celle du 2 août a cessé de produire aucun effet quelconque dès le 17 octobre, n'a entendu et n'a pu entendre parler que des effets immédiats de cette dernière loi, c'est-à-dire de la transmission du pouvoir législatif entre les mains du Gouvernement du Roi. Ces termes ne pourraient, sans une interprétation forcée et contraire à leur sens naturel, s'étendre et s'appliquer aux décrets rendus pendant l'absence des Chambres. Mais puisque nous sommes appelés à délibérer sur ce projet de loi, nous ferons bien de lui donner une rédaction plus claire, et je suis prêt à adopter celui des amendements proposés qui, à mes yeux, remplira mieux cet objet.
(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. L'effetto della legge del 2 agosto fu di autorizzare il Governo del Re a operare solo ciò che di regola generale e in vigore dello Statuto non può fare se non colle due Camere legislative. Il mandato che ha ricevuto il Governo del Re non è ristretto al tempo in cui sarà prorogato il Parlamento, ma si estende a tutto il periodo per cui durerà la guerra.

Convegno coll'onorevole senatore preopinante che col fatto della convocazione del Parlamento il Governo ha manifestata l'intenzione di non valersi, finché dura la sessione del Parlamento, dei poteri straordinari statigli attribuiti in virtù della legge del 2 agosto. Ma se per qualunque causa il Governo

del Re prorogasse di nuovo o sciogliesse il Parlamento, sarebbe per lo meno assai dubbio se il Governo non rientrerebbe nelle facoltà che gli furono attribuite dalla legge 2 agosto, perchè, ripeto, queste facoltà non hanno altro limite che quello della durata della guerra, e la guerra dura tuttora. Noi siamo sotto il peso, o dirò meglio sotto l'oppressione di un armistizio di cui affrettiamo coi voti il termine; dunque io opino che molto opportunamente abbia operato la Camera dei deputati dichiarando che questa legge doveva cessare. In ordine poi alla redazione, io mi rimetto alle osservazioni fatte dal signor relatore, le quali sono opportunissime. Non divido però l'opinione del signor relatore, il quale vorrebbe che vi si passasse sopra per amore di brevità, per risparmio di tempo, e ciò perchè trovo che la legge debbe essere perspicua, debb'essere precisa; e dubito assai che i magistrati e i tribunali, che fossero chiamati a interpretare la legge, si credessero autorizzati di desumere gli elementi del loro criterio dalle discussioni parlamentarie che hanno preceduto la sanzione della legge. Il voto delle Camere non si desume che dal testo della legge: non si guarda alle discussioni che non vestono forma deliberativa, ma al risultato finale delle medesime concretate nelle disposizioni della legge. Io dichiaro pertanto che mi riservo di appoggiare fra i vari emendamenti che sento esser proposti quello che mi parrà più opportuno.
(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Egli è già abbastanza dimostrato che per la convocazione del Parlamento ha cessato di aver vigore la legge del 2 agosto: alcuni però ebbero a dubitarne, e però opportunamente si volle dichiarar la cessazione per legge. Non credo che questo fornisca materia ad ulteriore dimostrazione. Quindi emerge, come ho già detto, che far si doveva una legge dichiarativa e non una legge abrogativa. Per tal guisa è risposto alla difficoltà di dare effetto retroattivo alla legge. Non è che manchino esempi nei quali si è pure derogato giustamente talvolta, ingiustamente tal'altra, alla regola generale che la legge *non-habet oculos retro*, ma nella nostra specie, trattandosi di semplice dichiarazione, tutti i giureconsulti sono perfettamente d'accordo che essa ha effetto anche per lo passato quando il fatto non ha ancora ricevuto alcuna decisione, non ha subita l'impressione di alcun vincolo giuridico o convenzionale irretrattabile. La stessa giurisprudenza interpretativa o dichiarativa della legge ha indubbiamente effetto retroattivo. Or, come non l'avrà una dichiarazione od interpretazione legislativa ed autentica?

Dopo queste brevi parole per far manifesto che non è né illegale né contrario ad alcun principio di ragione, anzi è necessario riportare al giorno 17 ottobre la cessazione del vigore della legge (poichè siamo generalmente d'accordo, ed il Governo stesso ammise che a quel giorno era seguita), mi permetto di sottomettere all'autore dell'altro emendamento alcune osservazioni, cioè che, sebbene egli col togliere l'aggettivo *qualunque* sottragga una parte degli inconvenienti che reca con sé la parola *effetto*, tuttavia questa non è veramente la parola propria, perchè non è nissuno effetto che venga tolto alla legge, nè primario nè secondario, ma è veramente il vigore; e adoprando la parola *vigore* non vi ha dubbio che si sta nella precisione del termine il più legale che si convenga. Allora non è più mestieri di indicare che il giorno 17 si è quello in cui si è radunato il Parlamento, perchè quando si disse che dalla tale epoca in poi cessò di aver vigore la legge, gli è certo che il Governo del Re non ha potuto da quel momento fare decreti reali ed usare dei poteri legislativi che gli erano conferiti. In conseguenza io persisterei nel mio emendamento.
(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Dopo avere udito le diverse opinioni unirsi nel riconoscere, in un coll'onorevolissimo relatore della Commissione, impropria a più riguardi la redazione e criticabile la sostanza anche del progetto di legge quale ora a noi giunge, io non saprei adattarmi, come essa Commissione, a mantenerlo e sancirlo qual è, e segnalamente e principalmente nella quistione relativa alla *retroattività*; non posso convenire nell'opinione in cui persiste l'onorevole collega senatore Giovanetti e intendo accostarmi a quella da lui in ultimo luogo combattuta, dell'egregio senatore Cibrario, repugnante appunto al retrotrarre l'abrogazione di che trattasi della legge del 2 agosto all'epoca del 17 ottobre quando venne riconvocato il Parlamento; anche senza ricorrere, in questo tema di alta politica, alla teoria del *mandato* in materia privata civile, su di che ragionava più specificamente l'altro onorevolissimo senatore Peyron, io ravviso nei termini stessi di quella legge del 2 agosto, evidente, imprescindibile il non ammettere la retrotrazione di motivo per revoca dei poteri conferiti al Governo del Re; atteso cioè l'essere quei poteri conferiti espressamente come continuativi durante l'*attuale guerra dell'indipendenza*, guerra disgraziatissimamente non vinta e che *dura* ancora; laonde non possono ammettersi cessati se non in virtù ed all'atto della pronunciata revoca, ciò che trattasi ora di fare. Nè vale, contro espressa disposizione della detta legge del 2 agosto, voler qualificar come *dichiarativa* la legge odierna che discutiamo, la quale, invece, abbisogna di essere una vera revoca attuale; perciocchè o non sussiste a fronte dei succitati termini della legge del 2 agosto nè altrimenti che dipende l'attuazione di tal revoca ossia la validità o la cessazione de' conferiti poteri dall'essere o non essere in attività il Parlamento, il quale *infatti non fu chiuso simultaneamente ed in virtù di quella legge*, ma venne prorogato (e riprorogato) per disposizione facoltativa costituzionalmente del Re stesso; e avrebbe potuto del pari, noi lo crediamo, essere mantenuto in azione contemporaneamente; perocchè nulla ostava a che, mentre il Governo del Re aveva facoltà di valersi de' straordinari poteri per la necessità della guerra, e le supreme contingenze pericolose per le nazionali istituzioni, a cui manifestamente, espressamente la legge alludeva, il Parlamento continuasse a maturare le altre leggi ordinarie, il Codice di processura, per esempio, tanto desiderato, i bilanci, i conti arretrati, ecc.

E per vero, signori, non si dimentichi la circostanza che più verisimilmente, anzi evidentemente dovè influire a decidere, e notoriamente anzi decise la prorogazione per a tempo almeno delle Camere legislative, voglio dire la pendenza, la aspettativa ad epoca fissa della convocazione dell'*Assemblea Costituente*, in virtù di espressa clausola pattuita in occasione della operata fusione colle provincie lombardo-venete, e per la ricostituzione del nuovo regno unito costituzionale dell'*Alta Italia*, circostanza che di per sè implicava la sospensione della massima parte dei lavori legislativi; perciocchè era per mezzo appunto della *Costituente* che dovevansi stabilire le nuove legislative competenze, comuni a tutte le parti del nuovo regno unito, per la confezione delle comuni leggi.

Da tutti i quali riflessi emerge che l'ora proposta legge non può già ritenersi come puramente *dichiarativa*, non sussistendo il supposto della incompatibilità della coesistenza e dei poteri straordinari (che non già volevano una dittatura esclusiva) e del Parlamento in azione; e, ciò posto, la retrotrazione dell'abrogazione de' conferiti poteri risulterebbe una vera violazione delle più ovvie e più sane regole della scienza legislativa alla retroattività sempre repugnanti, in materia eccezionale e odiosa comunque. Sarebbe anche ri-

sultata indecorosa alla Corona e compromettente a carico delle responsabilità ministeriali, ove, fidando sopra i termini indicati, si espliciti della legge del 2 agosto, almeno quanto alla necessità per la guerra e pei pericoli d'altra natura ancora, nell'intervallo posteriore ancora alla riconvocazione del Parlamento, il Governo del Re avesse emesso disposizioni o atti eccedenti il potere esecutivo; se non che felicemente lo stato delle cose e la maniera stessa di vedere del Ministero nella lealtà delle sue intenzioni e nella circospezione de' suoi atti tolsero che alcuna circostanza tale siasi intronessa.

In coerenza alla quale, per me inconcussa opinione, mi pongo in dovere di deporre alla Presidenza il seguente emendamento da sostituirsi all'articolo unico di legge proposto, del quale non è se non la riproduzione, meno la clausola retroattiva:

« La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al Governo del Re straordinari poteri legislativi, ha cessato di essere in vigore. » (Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. Il Ministero era così convinto che la legge del 2 di agosto non potesse avere ulteriormente effetto nella parte che si riferiva ad usare della facoltà legislativa colla medesima conceduta al Governo; egli era, dico, così persuaso che questa legge dovesse cessare di avere effetto dal momento in cui si radunava il Parlamento, che non pensò nemmeno in ordine a ciò di fare una proposta specifica; poichè sino dal primo giorno della riunione del Parlamento essendosi in un altro Consesso sollevato il dubbio di sapere se il Governo intendesse ancora di usare di questa legge, rispose che non intendeva di usarne perchè aveva cessato di poter produrre effetto nel senso di poter continuare a far decreti reali, ad usare del potere legislativo che colla medesima era stato conferito al Governo. Non esitò però ad accostarsi al progetto di legge per cui venisse questo più ampiamente dichiarato. Quanto poi al dire che se si ammettessero i termini con cui questa legge fu posta in un altro Consesso e che viene presentata al Senato, e dire eziandio che dichiarando cessati gli effetti della legge ne possa emergere la conseguenza che cessasse pure l'effetto di quelle leggi che in dipendenza della medesima ne sono emanati, io opino con alcuni onorevoli senatori che mi hanno preceduto nella discussione della presente quistione non essere conveniente il ventilare questa quistione sulla base delle massime del diritto relativamente al mandato e de' suoi effetti. Io penso che la quistione è politica e che ognuno può facilmente riconoscere che, col dire cessato l'effetto della legge, s'intende cessata la facoltà di usare di questa legge col fare decreti reali, e che quanto venne fatto in virtù di quella legge debba tuttavia continuare a produrre il suo effetto finchè una nuova legge venga a modificarlo. Quanto poi alla quistione che la legge non debba aver effetto retroattivo, e che facendosi oggi questa legge, per cui verrebbe tolta di mezzo quella del 2 agosto, se ne portano gli effetti sino dal 17 ottobre, io non credo che si possa dire aver questa un effetto retroattivo, poichè, secondo la mia opinione, il diritto aveva cessato di produrre i suoi effetti. Il Ministero, attenendosi a questo principio da lui giudicato inconcusso, si astenne naturalmente di fare verun provvedimento in dipendenza di quella legge, cioè cessò dall'emanare decreti che fossero della competenza del potere legislativo. Per la qual cosa, ancorchè si dichiarò che questa legge ha cessato di avere effetto sino dal 17 ottobre scorso, non avverrà che verun decreto reale sia abrogato o tolto di mezzo. (Gazz. Piem.)

MUSIO. Mi dichiaro altamente obbligato agli illustri preo-

pinanti del loro onorevole e benigno giudizio sull'avviso e rapporto della Commissione; ma tuttavia mi corre un altro debito, ed è quello di meglio giustificare la Commissione medesima.

I cinque uffizi del Senato sono tutti caduti pienamente d'accordo nel ravvisare meno propria la locuzione e meno logico il senso del testo adottato dall'altra Camera; ma siccome, malgrado di ciò, quattro hanno opinato per l'adozione pura e semplice, ed un solo per l'emendamento e rinvio della legge, per ciò la Commissione ha preso a disaminare se colla preponderanza numerica concorresse anche la razionale. In proposito considerava:

1° Che in questo caso non uno, ma tutti concorrevano i modi per cui può e deve cessare un mandato, cioè rinuncia del mandatario, revocazione del mandante, ed incompatibilità dello stesso mandato; quindi non potesse dubitarsi che la legge 2 agosto, di pien diritto ed issofatto, era divenuta inefficace dal 17 ottobre in cui il Parlamento aveva riassunto ed il Governo deposto l'esercizio del potere delegato;

2° Essere inconcussa la giurisprudenza che le leggi dichiarative di principii e regole di diritto e d'altre antecedenti leggi non peccano mai di retroattività; e quindi che la proposta legge meramente dichiarativa dei principii di diritto regolanti la materia del potere delegato non potesse peccare del temuto difetto;

3° L'imperfetta e meno logica locuzione del testo dipendente specialmente dalla discordanza ed invertita successione dei tempi rimanere affatto innocua, anche a fronte del più ampio senso che possibilmente volesse darsi alla parola *qualunque*. Imperocchè questo qualunque effetto della legge non potendosi intendere cessato prima del 17 ottobre, restava chiaro che tutti gli atti di data intermedia, i quali fossero una sua legittima conseguenza, si serbano intatti ed intangibili.

Per questi motivi, che parvero di peso maggiore e definitivo, la Commissione ha stimato di dover secondare l'avviso dei quattro uffizi e ricusare l'emendamento, dal quale personalmente io non sono alieno.

Del resto spiaccimi che non possa convenire con uno degli illustri preopinanti, che distinguendo la materia civile dalla politica, non crede applicabili al nostro caso le regole e teorie del mandato, giacchè parmi che, ove trattisi dei discorsi modi cessativi del potere delegato, non esista differenza fra il mandato politico ed il civile. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io sostengo il progetto di legge qual è adottato dalla Camera dei deputati e presentato dalla Commissione. La legge del 2 agosto costituisce un mandato politico col quale il Parlamento conferisce al Governo del Re i poteri straordinari legislativi durante la guerra dell'indipendenza. Convocate le Camere il 17 ottobre, il Ministero rinunciava i poteri straordinari. Poteva per avventura bastare che il Parlamento prendesse atto di tale rinuncia, ma poteva forse opporsi che una legge non può cessare che per una legge. Perciò saggiamente fu proposta una legge che dichiarasse cessata col 17 ottobre la legge 2 agosto. Poteva forse essere più preciso il dire *la legge ha cessato di essere in vigore*, come osserva l'egregio senatore Giovanetti; ma se cessa d'aver effetto, la frase non fa altro che sostituire l'effetto alla causa, il che nel caso torna lo stesso.

La legge dice: *cessa di avere effetto anzi di avere qualunque effetto*, e ciò perchè la nuova convocazione delle Camere sospendesse bensì il mandato, ma poteva dubitarsi con ragione, anzi sostenersi, come osservava l'onorevole senatore Peyron, che il mandato era sospeso, ma non cessasse colla nuova riunione delle Camere. La legge dice: *qualunque ef-*

fetto, perchè, essendo molteplice il mandato e relativo ad ogni ramo di amministrazione, ad ogni maniera di provvedimento legislativo, quella parola *qualunque* li abbraccia tutti. Non è inutile la frase *per lo avvenire*, perchè serve a toglier il dubbio che potrebbe farsi, cioè che la legge rimanesse privata d'effetto anche pel tempo trascorso, cioè dal 2 agosto al 17 ottobre, e venissero così infirmate le leggi e gli atti dal Governo del Re emanati in quell'intervallo.

Non mi pare quindi che alcuna grave censura possa farsi al progetto, tanto più perchè trattandosi di una legge transitoria, non richiede tutta quella scrupolosa precisione che per avventura si desidera da alcuno dei preopinanti.

(Gazz. Piem.)

ALFIERI DI SOSTEGNO. Io aveva deposto sul tavolo della Presidenza un emendamento, il quale è unicamente pel caso che la Camera non creda di dover tralasciare di ammen- dare la legge, la quale nei suoi termini mi pare pressochè da tutti giudicata insufficiente e meno esatta nella sua espressione per fissare in modo più preciso la mira che si ha nel deliberare. Io credo che, ove si venga a modificare la legge, convenga, per quanto è possibile, il richiamare i termini stessi della legge del 2 agosto; ed è questo lo scopo che io ebbi nel proporre l'emendamento. Io cambio alcune parole, le quali saranno rettificcate negli esemplari; mi pare che si eviterebbe una delle difficoltà togliendo assolutamente alcune parole; ed ecco l'emendamento quale io propongo:

« I poteri straordinari attribuiti al Governo del Re dalla legge del 2 agosto 1848 hanno cessato di essere in vigore dal 17 ottobre ultimo scorso. »

Parlando dei poteri straordinari attribuiti al Re si evita di parlare della legge stessa che abbia o non abbia più effetto.

GIOVANETTI. Mi riunisco all'emendamento del senatore Alfieri. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io mi rimetto a questa redazione, e insisto sul difetto della retroattività che mi pare essenzialissimo contro tutte le regole legislative. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Mais la question de la retroactivité.... (Il tamburo della guardia nazionale impedisce agli stenografi di raccoglierne distintamente le altre poche parole.) (Gazz. Piem.)

CERRARIO. Siccome mi è sembrato che il signor senatore preopinante abbia inteso che io mi opponessi alla retroattività, cioè presa nel senso in cui egli l'intende, io debbo dichiarare che veramente non intesi che la legge sia retroattiva, ma semplicemente dichiarativa. Il mandatario, cioè il Governo del Re, convocando il Parlamento, ha col fatto proprio sospeso fin d'allora il vigore di quella legge. Ora dichiarando che fino da quel giorno della convocazione del Parlamento l'efficacia di quella legge ha cessato, la legge retroattiva è una semplice dichiarazione di un fatto, e perciò mi unisco all'emendamento proposto dal senatore Alfieri.

(Gazz. Piem.)

PEYRON. Io mi unisco pure all'emendamento del senatore Alfieri. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Osserverò al signor senatore che ha già parlato due volte su questo argomento, e che non posso perciò concedergli la parola.

La discussione generale è finita; ora dovrebbero proporre gli emendamenti per osservare le regole; parmi però che si riduecano tutti nel senso di quello proposto dal senatore Alfieri. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io non rinuncio al mio emendamento; insisto nell'opinione che vi sia la retroattività. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chieggo allora se l'emendamento Defornari è appoggiato.

(Non è appoggiato.) (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO MOSSI. Io domando che l'emendamento Alfieri sia diviso in due.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando prima se egli è appoggiato.

(È appoggiato.) (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. L'emendamento del senatore Alfieri è gradito anche dal senatore Defornari in tutta la sua estensione, meno al punto che farebbe retroagire la dichiarazione sino al 17 ottobre. Questo potrebbe formare oggetto di un sottoemendamento. Sarebbe dunque da proporsi, secondo la mia maniera di vedere, all'approvazione del Senato la parte dell'emendamento del senatore Alfieri sino al punto dove parla del giorno; e poi quella contenente le parole *dal 17 ottobre ultimo scorso*; di maniera che se le due parti dell'emendamento sono entrambe accettate, allora è quello del senatore Alfieri che viene ad essere approvato; invece, se viene rigettata la seconda parte, allora si verrebbe al sottoemendamento del senatore Defornari.

(Gazz. Piem.)

ALFIERI. Non si tratterebbe più nel caso presente d'emendamento: si tratta solamente della divisione, la quale, quando è chiesta, è di diritto secondo il regolamento. Il mio emendamento è concepito in modo che si può dividere senza cambiare i punti in due parti; eccone i termini: *I poteri straordinari attribuiti al Governo del Re dalla legge del 2 agosto hanno cessato di essere in vigore*; questa è la parte che è accettata dal senatore Defornari.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Mi associo alla redazione dell'emendamento dell'onorevole senatore Alfieri quanto alla prima parte, mantenuta, ben inteso, come emendamento o come subemendamento mio la soppressione d'ogni clausola *retroattiva*.

(Gazz. Piem.)

(Venutosi alla votazione delle due parti dell'emendamento Alfieri, non che sul complesso, la Camera adotta.) (Verb.)

MAESTRI. Nell'emendamento proposto dall'onorevole marchese vice-presidente Alfieri mi pare che sieno superflue e non del tutto proprie le espressioni di *essere in vigore*. Mi pare che basti il dire *i poteri straordinari cessano*, senza aggiungere di *essere in vigore*. Dissi impropria l'espressione, perchè una legge cessa d'aver vigore, secondo il linguaggio legale, non così un *potere*, una *facoltà*. Tuttavia mi riporto al preopinante, giacchè sul suo emendamento è chiusa la discussione.

(Gazz. Piem.)

(Fatto quindi l'appello nominale per l'adozione della legge ad scrutinio segreto, fra 57 votanti ne uscirono 54 affermativi e 3 negativi, per cui la legge è adottata giusta l'emendamento suddetto.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarebbe la relazione e discussione del progetto di legge per la mora accordata ossia nuova proroga pel prestito obbligatorio.

Il signor relatore della Commissione conte Quarelli ha la parola.

(Gazz. Piem.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROROGA DI TERMINI DEL PRESTITO OBBLIGATORIO.

QUARELLI, relatore, ne legge la relazione. (F. Doc., pag. 195.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Ora la discussione generale è aperta. Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti. l'art. 1

COTTA. La questione pregiudiziale che la Commissione ha fatto sulla convenienza di introdurre in una legge di semplice proroga del tempo utile per le dichiarazioni e versamenti, una disposizione che graverebbe l'erario dell'aumento del quarto sull'ammontare del primo prestito 23 marzo e 1° agosto, della quale spetterebbe l'iniziativa all'altra Camera, mi ha solo trattenuto dal presentare, per apposito emendamento, la dimanda che gli oblatori di que'primi prestiti venissero ammessi a godere del beneficio accordato a quelli del prestito obbligatorio 7 settembre, come ogni ragion vuole di equità e giustizia che i più diligenti non siano meno favoriti di quelli che risposero più tardi all'invito del Governo, tanto più che quelli non erano allettati da veruna considerazione di proprio interesse. Ma dietro alla dichiarazione già fatta dal ministro delle finanze, che le dichiarazioni del prestito obbligatorio abbiano sorpassato di già quanto se ne aspettava, trovandosi questo in dovere di presto proporre una nuova legge perchè venga estesa a maggior somma la versazione di 2 milioni e mezzo di rendita per supplire a tutti gli oggetti contemplati nel reale decreto 7 settembre, prego il medesimo di avere, in tale circostanza, riguardo alla condizione dei suddetti oblatori dei primi prestiti aperti col regio editto 23 marzo e real decreto 1° agosto ultimo, onde sostenere il loro zelo ed animarli a mostrare per l'avvenire la stessa premura in sovvenire ai bisogni del paese, con ammettere quelli che faranno la dimanda di conversione in rendita al beneficio dell'aumento del quarto sulle somme realmente versate, stato accordato agli oblatori del prestito obbligatorio 7 settembre.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Tutti i principii di giustizia ed equità sono per favorire i diligenti. Nella legge che si è fatta invece trovo che quegli i quali non farono solleciti di accorrere a sostenere i bisogni dell'erario furono molto più favoriti. Io do sicuramente qualche peso al motivo che ha dovuto determinare il Ministero, che è di non aggravare l'erario; ma mi pare che tutte le ragioni consiglino di dar maggior peso ai principii generali che richiedono che, trattandosi di dispensar favori, non siano preferiti i meno diligenti ai più diligenti. Io mi permetto pertanto di raccomandare la cosa al Ministero e di pregarlo istantemente acciocchè si voglia occupare di quest'atto di giustizia mercè la proposizione di una legge. Se fossero stati meglio trattati i primi sovventori che gli ultimi, sicuramente non vi si sarebbe trovato a ridire; era naturale e conforme ai principii: non si sarebbe neanche forse trovato a ridire se fossero stati trattati egualmente i primi e gli ultimi sovventori, perchè abbiamo l'esempio del Vangelo, là dove il padrone della mistica vigna ha accordato la stessa mercede a quelli che si son presentati alle prime ed alle ultime ore. Ma non trovo in nessun luogo che quelli che sono accorsi più tardi alla chiamata debbano essere meglio trattati dei primi. Mi pare che questa cosa non regga, ed io confido troppo nell'equità e nella prudenza del Ministero per non essere persuaso che profitterà della prima occasione per riparare a questo inconveniente.

(Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. Io prendo la parola non per oppormi in massima alla giusta proposta d'invito stata fatta dall'onorevole preopinante il senatore Cibrario, ma solamente per difendere alquanto l'amministrazione del Governo dalla taccia che le verrebbe di aver trattato più largamente i nuovi portatori che non i primi. Osservo che vi ha una grandissima differenza tra il prestito che fu aperto col l'editto 23 marzo, da quello che fu aperto con decreto del 1° agosto e reso obbligatorio col decreto del 7 settembre; osservo che i primi due prestiti non erano inscrivibili in ren-

difa del debito pubblico. Questi due prestiti erano restituibili, quanto al primo, in capo all'anno coi suoi interessi al 5 p. 0/0; quanto al secondo, che era adesso al 90 p. 0/0, restituibile in capo all'anno al 100 per 90, coll'interesse al 5, ma colla condizione però e colla facoltà al Governo, in capo dell'anno, di determinare una restrizione da ridursi pel rimborso. Dunque nei primi prestiti era da restituire il capitale in capo dell'anno; l'ultimo prestito obbligatorio non è responsabile della restituzione, essendo costituito di una rendita. Ora, domando io, a questo punto il Governo in che cosa è impegnato relativamente ai portatori delle quitanze? Nel primo prestito è impegnato a restituire loro il capitale in capo dell'anno cogli interessi al 5. Che cosa è impegnato relativamente ai creditori dell'attuale prestito? A dar loro una rendita di lire 5 per ogni 80 lire che hanno versato. Che poi con questa rendita essi possano rientrare nel capitale effettivamente versato; se poi per chi ha versato questo capitale di lire 80, a cui si diano 5 lire di rendita, possa venir fatto di realizzare questo capitale stesso in lire 80, ciò dipende dal credito che avranno, dalla tranquillità, dalla fiducia che ne seguirà, e per la quale potrà forse profittare sul capitale versato. Ma potrà anche succedere che questi non profittino sul capitale, e che invece, se la rendita si abbasserà oltre lire 80, la rendita non dia più che in ragione di 75 invece di 80 che furono pagate. Per lo contrario, se prendono favore nei tempi tranquilli che corrono, potranno avere 100 per 80 che hanno pagato. Dunque osservo che la differenza è grave, e non si può dire che i portatori del primo prestito siano stati meno favorevolmente trattati che i secondi. Osservo che la questione è piuttosto a lutto del Governo; il Governo vede in questo momento di essere in situazione di poter rimborsare per intero i portatori dei vaglia dei due primi prestiti.

Dipende da lui il vedere se esso crede di avere questa facoltà; allora egli va avanti, e il creditore non può dir nulla, giacché a capo dell'anno sarà rimborsato. Ma se il Governo prevedesse che all'uscita dell'anno venisse ad essere involto nelle difficoltà per avere tante somme quante son necessarie per rimborsare i capitali, allora sta in lui di domandare ai portatori di questi vaglia: invece di avere un titolo di debito *flostant* o non costituito volete consolidare il vostro credito? allora il Governo vi offre condizioni vantaggiose, vi toglie dall'imbarazzo e resterà il capitale. Una tale questione è stata agitata negli uffici del Senato e nel Consiglio del Re; anzi trattasi ora di proporre una legge, colla quale sia reso facoltativo ai portatori delle quitanze dei primi prestiti di convertirli in rendita di debito pubblico, con favore almeno uguale a quello dei primi concorrenti al prestito. Osserverò che anche i portatori dei vaglia dei primi prestiti ebbero già un qualche favore, perchè quelli di 90 ebbero la facoltà di convertirli in rendita per 90, e quelli che avevano versato 100, di avere una rendita aumentando il loro capitale di 5, e ciò era piccola cosa, ma in sostanza era già qualcosa. Quando venga il caso di rimborsare i capitali, il Governo avviserà ai mezzi onde provvedere secondo le circostanze. Ma osserverò ancora su quanto ha già fatto presente il preopinante che, per convertire in rendite i due primi prestiti, fa d'uopo di aumentare le rendite certe di 2,500,000 lire.

Il beneficio che si accorda ai concorrenti a tale prestito resterà assorbito, perchè è molto probabile, sebbene non sia ancor inserito compiutamente, che il prestito oltrepasserà i 40 milioni. Dalle dichiarazioni fatte, la somma di coloro che hanno la facoltà di godere dello sconto, contribuendo già nei primi prestiti, ammonta già a 55,609,000. Ma osservo che vi sono ancora molte quote da esigere, e segnatamente dal com-

mercio, il quale naturalmente aspetta agli ultimi tempi; perchè nelle mani dei negozianti il danaro frutta, ed invece il proprietario, quando ne ha, cerca di collocarlo. In sostanza io credo che questo prestito assorbirà la totalità delle rendite create, per cui se si devono convertire in rendite i vaglia e le quitanze dei primi prestiti, farà d'uopo d'accrescere queste rendite in proporzione. E in vero pare che dalle dichiarazioni se ne hanno finora per circa un milione e mezzo, per cagione dei portatori delle quitanze dei primi prestiti che dichiararono di volerle convertire in rendite. Colui che era portatore di una rendita di lire cento prendeva una rendita di lire cinque. Ma sicuramente che facendo ad essi portatori il favore di aumentare anche il capitale, accorreranno probabilmente tutti, perchè è sempre miglior possesso un titolo, un credito di un debito consolidato, che un titolo di un debito costituito. Su siffatta questione il Governo si riserva di proporre un'apposita legge. (*Gazz. Piem.*)

CIBHARIO. Io ammetto che esiste gran differenza tra l'indole dei due primi prestiti, e l'indole del prestito obbligatorio; ma ho l'onore di assicurare il Senato ed il Ministero che precisamente ho udito farsi molti richiami, molte querele dai sovventori del primo prestito, perchè non si fosse esteso a loro il beneficio accordato a quelli che erano chiamati al prestito obbligatorio. Forse questi richiami nascono da ciò che pochi sono persuasi che il Ministero, nel mare crescente delle spese, abbia a tempo debito i mezzi necessari per rimborsarlo.

Del rimanente io non ho fatto che esprimere un invito, un desiderio al Ministero; non ho avuto neppur intenzione di imputargli la menoma taccia.

So benissimo che il Senato non è autorizzato a prendere l'iniziativa con una proposizione di legge, ed è perciò che io desiderava avesse quest'iniziativa il Ministero. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Siccome nessuno domanda la parola, verrò agli articoli.

(Posti ai voti i cinque articoli della legge, sono adottati. Procedutosi quindi allo scrutinio segreto, la legge è adottata all'unanimità.)

Proporrèi alla Camera se intenda continuare la seduta di quest'oggi. (*Gazz. Piem.*)

PALLAVICINI. Pare ci sia ancora tempo. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiamerebbe la discussione del progetto di legge relativo al soprassoldo della medaglia al valor militare; non essendovi opposizione, si continuerà la seduta; perciò il signor cavaliere di Collegno, relatore, ha la parola. (*Gazz. Piem.*)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA AL VALOR MILITARE.

COLLEGNO GIACINTO, relatore, ne legge la relazione della Commissione. (*V. Doc., pag. 196.*) (*Verb.*)

IL PRESIDENTE. Per la discussione generale della legge leggerò il progetto come venne presentato dal Ministero.

• Art. 1. Il soprassoldo assegnato dall'art. 12 del regio viglietto del 26 marzo 1853 ai militari fregiati della medaglia al valore militare è recato ad annue lire 200 per la medaglia d'oro e ad annue lire 100 per quella d'argento.

• Art. 2. Di tale soprassoldo però non godranno gli ufficiali, eccettuati quelli che siano stati fregiati della medaglia mentre erano tuttavia bass'ufficiali o soldati.

« Art. 3. L'anzidetta disposizione non è applicabile ai militari stati fregiati della medaglia prima della promulgazione della presente legge. »

La Commissione propose di sopprimere l'art. 2.

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Io trovo giustissima l'osservazione della Commissione che non vuole differenza tra ufficiali ed ufficiali; ma adottandosi la presente legge noi andiamo a fare differenza fra prode e prode; questi non avrebbe nel 1848 lo stesso premio che avrebbe se fosse nel 1849, 50 o 60.

Questa medaglia avendo servito in questa campagna come premio a quelli che si distinsero, invece della croce di Savoia che era altre volte in uso, non so capire perchè il militare che ha fatto un'azione valorosa nel 1848 debba essere meno premiato del militare che la farà nel 1849. Mi si dirà che la legge non era ancora fatta, ma che già esisteva una legge che fissava la retribuzione pecuniaria delle medaglie d'oro o d'argento. I gloriosi fatti personali della campagna del 1848 hanno fatto giudicare conveniente di accrescere questa retribuzione; mi sembra adunque di una evidente giustizia il fare godere di questo vantaggio a quei militari di cui il valore fu la vera causa della nuova legge che ci viene proposta. Osserverò d'altronde che non si tratta di una gran somma, poichè finora non credo che vi saranno più di 100 medaglie concesse in questa campagna.

Il ministro della guerra nè saprà il numero preciso.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non ne saprei ora dire il numero esatto, ma credo che quelle d'oro siano in numero di 400. In complesso fra quelle d'oro e quelle d'argento le medaglie date durante la campagna sommeranno ad 800 circa.

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. La medaglia d'oro so di averla veduta rare volte concessa; se si farà un'altra campagna questa primavera, quegli che si è distinto nel 1848 sarebbe meno premiato di quello che si distinguerà nel 1849. Si sa che la campagna del 1848 è stata fatuosissima; vi sono stati moltissimi bei fatti d'armi, e sebbene da principio i nostri giovani soldati non fossero ancora avvezzi ai combattimenti, ciò non di meno si sono molto distinti; perciò io avrei veduto con piacere che il premio avesse cominciato da loro; perchè quelli che verranno dopo hanno un po' meno di merito. Chi ha fatto già una campagna, ed è già stato al fuoco, ha meno merito alla seconda campagna, e ne avrà ancora meno alla terza; è per questo che i vecchi soldati son così stimati, perchè l'uso li porta a fare il loro dovere, essendo in generale il loro valore non già un atto spontaneo, ma piuttosto il frutto della disciplina. Avrei dunque desiderato che si fosse combinato in modo che la legge considerasse almeno tutte le medaglie date in questa prima campagna.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che la spesa non sarebbe molto vistosa. La Commissione è stata molto generosa in quanto che volle che gli ufficiali avessero lo stesso soprassoldo raddoppiato che si è proposto per i soldati. Anche a questo si è fatta l'osservazione che, oltre alla differenza che ne verrebbe, la spesa presa in massa sarebbe doppia, il che non accadrebbe se si desse soltanto il soprassoldo ai sottufficiali come era il nostro progetto.

Io osserverò che vi sono ancora due altri inconvenienti: il primo è quello che ci è una ripugnanza nel domandare la medaglia (poichè è stabilito fino adesso che essa si debba domandare), la qual ripugnanza è naturale alle persone di merito le quali, come fanno i signori senatori, in generale sono molto modeste, di modo che la domanda della medaglia sarebbe

loro cosa assai penosa, la qual pena più si aggraverebbe se avessero poi ancora a domandare il sussidio. Il secondo si è che si tratta di un fatto meritevole di premio; difficilmente la medaglia sarà conferita al più meritevole, ma invece essa andrebbe di preferenza al più bisognoso, ed anche in concorrenza un ufficiale più facoltoso la cederebbe volentieri ad uno meno facoltoso, e così verrebbe la medaglia per gli ufficiali a perdere il vero suo pregio, che è l'onore.

Per questo non posso approvare l'emendamento che ha proposto la Commissione; anzi nel progetto di legge presentato alla Camera dei deputati la linea tra ufficiali e soldati era più marcata, ma parve alla Camera che convenisse lasciare il soprassoldo anche agli ufficiali che questa medaglia prima si avevano guadagnata.

Il Senato ora intende di estendere maggiormente il beneficio del soprassoldo ai premiati durante la campagna; io lodo la sua generosità, ma credo che sarebbe un precedente per altre leggi; imperciocchè, se per la presente è insignificante, in altri casi potrebbe essere grave, conciossiachè si stabilirebbe l'effetto retroattivo d'un'altra legge; e sebbene gran fatto di leggi io non me ne intenda, pure mi sembra che sia conveniente che le cose già fatte si lascino come sono.

(Gazz. Piem.)

COLLEGGIO GIACINTO, relatore. Un aumento di soldo agli ufficiali per esempio non avrebbe effetto retroattivo. La Commissione però non fece la proposta in discussione per timore di aggravare l'erario.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non avrei osato altresì presentare la legge se avessi temuto di aggravare l'erario, perchè, quantunque l'aumento ripartitamente sia tenue, so però che con centesimi si fanno delle somme di considerazione; d'altronde poi credeva che la mia proposizione combinasse perfettamente coll'onore cui s'attiene l'ufficialità.

(Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. Je ne vois pas d'inconvénient grave au grand nombre de médailles que l'on a accordées pendant la dernière campagne. J'ai vu de bons effets de l'émulation que cette distribution réveillait. Tel qui peut-être l'avait eue légèrement, prouvait plus tard qu'il en était digne.

Je le répète; la médaille sur le pied actuel était préférée à l'avancement. Je persiste, afin que la médaille accordée aux officiers en récompense de la valeur ne soit pas accompagnée de pension pour lui laisser entièrement le prestige de l'honneur.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO. Non sarei del parere della Commissione di estendere il soprassoldo agli ufficiali, anzi osserverei che per la medaglia venga tolto, se vi esiste, l'obbligo di sollecitarla, perchè, trattandosi di una distinzione d'onore, è quasi un disonore il domandarla, e direi a questo proposito: se la domanda, non la merita. . .

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Sono varie le difficoltà che si fanno a togliere quell'ingiusta inuguaglianza tra gli ufficiali che la proposta legge lascierebbe sussistere. Il principale motivo per cui si vorrebbe mantenere l'ideata differenza sta nella economia; io non credo che tutti i risparmi siano una vera economia. Quando si tratta di un paese come il nostro, il quale ha nell'ordinamento suo militare le basi della ricostruzione della nazionalità italiana ed un elemento prezioso di sicurezza pubblica, quando si riconosce il bisogno di raddoppiare l'energia dei nostri soldati per aggiugnere la potenza necessaria di vincere un fortissimo nemico, risparmiare grettamente i mezzi d'incoraggiamento al valore sarebbe la pessima delle economie, la pessima delle speculazioni. Riflettasi altronde che questo punto economico non è poi di quell'importanza che

si crede; se bene ho raccolto dalle dichiarazioni del ministro della guerra, e da ciò che disse lo stesso relatore, sembrami che il soprassoldo aggiunto alle medaglie in forza della legge che è in discussione, e che si vorrebbe estendere secondo la proposta della Commissione a tutti gli uffiziali, non potrebbe importare più di 100 mila lire. Ebbene 100 mila lire annue corrisponderanno a poco più di un millesimo d'imposta prediale; perciocchè se i 12 centesimi danno circa 12 milioni, è certo che 100 mila lire non saranno che un millesimo all'incirca d'imposta. E quale è quel proprietario che ricuserebbe di pagare un millesimo o due di più per un fine così utile e così santo? Se mai vi fosse sotto questo azzurro cielo un simile individuo non meriterebbe di essere associato alla gloriosa missione provvidenziale della Casa di Savoia.

Dopo di avere parlato dell'economia io mi occuperò brevemente delle due quistioni che si desumono dall'obbligo imposto per la domanda della medaglia, e del pericolo che nella concorrenza tra due prodi mentre un solo abbiassi a premiare si preferisca quello che ha maggior bisogno a questo riguardo. Il primo di questi inconvenienti è grave, e conseguentemente, come osservava il senatore La Marmora, bisognerebbe far in modo che non più sopra domanda, locchè indica più audacia che merito, si abbia a concedere la decorazione della medaglia. Vi si provvede facilmente correggendo il regolamento.

Lo stesso rimedio al secondo inconveniente. Il Consiglio cui spetta decretarla non abbia riguardo che a quello che viene riconosciuto il più degno. Parità assoluta non si presenta mai. Se si presenta, siano altrimenti i più lunghi servizi che diano il tratto alla bilancia; ma non avvenga mai che il bisogno influisca sulla destinazione della medaglia. Il bisogno è un accidente, non un merito; desta il sentimento della carità, non quello dell'ammirazione; è un peso, non un servizio alla patria. Dopo di questo ho ancora da far presente che si versa in errore credendo che la retribuzione annessa alla medaglia si possa dal soldato riguardare semplicemente come un mezzo di godimento materiale, un mezzo di soddisfare dei bisogni; se quest'idea meschina esistesse, sarebbe necessario di sradicarla, di purgarne il nobile sentimento del valore come si purga il campo da funeste gramigne che pericolerebbe di soffocare nell'animo de' guerrieri quell'impeto lodevole, quello stancio sublime, che li trasmuta in eroi. La retribuzione annessa alla medaglia del valore militare ha e deve avere una significazione più elevata, più dicevole allo scopo pel quale è creata.

Non è e non ha da essere che un ricordo continuo, replicato della gratitudine della patria, il quale addoppia in chi lo riceve il desiderio di distinguersi, e presta modo di diffondere questo stesso nobilissimo sentimento. Quando l'uffiziale, qualunque adorno della medaglia, ogni trimestre può mostrare al figlio, al padre, alla sposa, al fratello quella retribuzione, non è danaro come danaro che loro presenta. Non lo potrebbe fare colla nobile compiacenza che sente in quell'istante. È il premio del sangue valorosamente sparso per la patria; e siffatto danaro splende di luce sì cara e sì inebriante che non può confondersi nè pur nell'arca la meglio fornita coll'oro comune; conseguentemente io penso che sarà ottimamente fatto di mantenere questa retribuzione tanto per l'uffiziale che acquistò il diritto, essendo bass'uffiziale o soldato, quanto per qualunque uffiziale, che per istudi durati nell'accademia od in casa sua, e per aver acquistato l'abito della disciplina, prima di porsi al seguito della bandiera nazionale, sia pervenuto immediatamente al suo grado. Si respinga ogni distinzione, che sarebbe odiosa e quindi nociva, e si tenga per fermo che un generale od un maresciallo avrà molto da più quella

tenue retribuzione di qualunque pingue stipendio, perchè questo è appendice d'una carica, quello è testimonio della propria virtù e della gratitudine nazionale. Notava infatti un prode generale (Sonnaz) che il soldato piemontese preferisce il premio della medaglia a quello della promozione. Io non ne dubito, ed è appunto la contezza de' nobili sentimenti che germogliano in cuore ai nostri che mi dettò le parole con cui mi permisi d'intrattenere la Camera. (Gazz. Piem.)

REVELL, ministro delle finanze. Io non tratterò la quistione sotto il punto di vista finanziaria. Quando si tratta di premiar i prodi nostri soldati, o di premiare quelli che hanno versato il loro sangue, o messa a pericolo la vita per la gloria della patria, nessuno crede che si debba economizzare. Osserverò soltanto che bisogna aver considerazione al fine cui miriamo; il quale è appunto quello d'incoraggiare. Bisogna dunque vedere che cosa è quello che incoraggia maggiormente.

Ora dalle considerazioni fatte qui avanti il Senato stesso da quel prode generale, che ha vedute e riconosciute le cose coi suoi occhi stessi, sappiamo che un uffiziale ha in maggior stima la medaglia che non il grado militare, quantunque questo grado militare lo avvantaggi nelle conseguenze finanziarie, e lo avvantaggi nel procedimento della sua carriera.

Trattandosi adunque non di togliere l'effetto di una remunerazione e potendosi nello stesso tempo fare risparmio, io proporrei che senza scrupolo si togliesse la pensione annessa alla medaglia agli uffiziali, cui questa pensione non sarebbe che una tenuissima risorsa, ma che invece la si aumentasse a' bass'uffiziali, i quali non meno che gli altri sentono l'onore, ma sentono anche il bisogno, perchè i loro assegnamenti non danno loro il mezzo di vivere con molta agiatezza.

Come dissi, non tratto la quistione sotto aspetto finanziario, poichè sotto questo punto di vista i sacrifici non debbono pesare. Io dico che, se abbiamo avute medaglie state concesse in quest'ultima campagna, dobbiamo credere che le circostanze ci condurranno, e forse non tanto remolamente, a doverne dare delle altre.

In simili circostanze l'esperienza del passato ci deve indicare quello che si ha da fare nell'avvenire. Noi vediamo che il coraggio dei nostri soldati si è spiegato egualmente, sia nei gradi subalterni, sia nei gradi superiori. Abbiamo veduto che gli uffiziali pregiavano assai più la medaglia, che non i denari, le ricompense od i gradi che loro si accordavano; ed abbiamo parimente veduto che il basso uffiziale non la pregia meno.

Quindi sembrami che il conservar la pensione annessa alla medaglia agli uffiziali è bensì un'idea generosa, ma che accrescerebbe una somma di qualche riguardo alle spese dello Stato, che già si fanno gravi e maggiori di giorno in giorno, e molto più si aumenteranno, se, come pur troppo lo indicano le apparenze, noi di nuovo dovremo scendere in guerra.

Quanto poi alla quistione del domandare le medaglie risponderà il ministro della guerra: credo io però che quelle che sono date sul campo immediatamente, non sieno state domandate. Bensì dimandansi quelle che si danno in premio di un'azione valorosa che prima non era conosciuta, e perciò è necessario che prima di concedere la medaglia a quest'azione, quest'azione stessa sia giustificata.

GIOVANETTE. Mi rallegro cordialmente col ministro di finanze che non abbia voluto fare una quistione finanziaria delle ricompense al valor militare, quantunque a dir vero mi paia che nella sua perorazione non abbia lasciato d'insinuare che il suo sistema tornerebbe utile alle finanze, massime in queste gravi circostanze, in cui ogni economia non è mai abbastanza rigorosa.

Ma quando si entrasse nel pensiero, a mio avviso fallace e poco utile, di dare un significato meno nobile di quello che dovrebbero avere alle retribuzioni pecuniarie, e farle discendere a quello di una soddisfazione materiale de' bisogni, allora mi permetterei di osservare che il bisogno non è esclusivamente proprio del soldato e del bass'uffiziale, nè si prosegue sempre nel corso intero della vita.

V'hanno da un canto soldati e bass'uffiziali, che, chiamati dal proprio genio, da istinto generoso assai comune fra noi, escono da famiglie agiate, o sorgono ad agiatezza per successioni aperte in loro favore, dopochè vestirono la nobile assisa militare. Dall'altro canto v'hanno uffiziali che ottennero il grado per isforzi delle loro famiglie, altronde ristrette, o che per qualunque accidente cadono in bisogno.

Quest'osservazione, la cui verità non è contestabile, dimostra essere un errore il desumere dalla qualità di soldato o basso ufficiale che esiste il bisogno, e da quella di uffiziale che questo bisogno non esiste.

Egli è introdurre una presunzione che non ha verun fondamento. Può darsi che un semplice soldato sia agiato non solo, ma ricco: e si aggiunga che la sua condizione e l'austerità delle sue abitudini lo rendono meno dispendioso, invece l'uffiziale può essere ristretto, e sarà messo in bisogno da quella stessa posizione che gli fa il suo avanzamento di grado.

Sarebbe dunque un errore quello di prendere la qualità di ufficiale o di soldato per presumere che esiste o non esiste il bisogno. A che cosa ci ridurremmo noi in questo caso? Che cosa far dovremmo per prender per guida una presunzione insussistente? Ci ridurremmo a dover chiedere una fede di povertà a chi vuole la retribuzione.

A questo modo si finirebbe per favorire unicamente il tesoro, perchè nessun prode si ridurrebbe a presentare questa fede. Ho per certo che anche il tamburino, il quale collo star al suo posto e raccogliere, battendo la sua cassa, la compagnia, che per avventura si fosse smarrita, contribuì ad una vittoria, rifiuterebbe di subire quest'umiliazione.

Lasciate, o signori, che le retribuzioni accrescano l'onore, abbiano un significato nobile, e allora voi vedrete venire dai vostri campi e dai vostri colli, e gli Sforza ed i Carmagnola, i Vauban, i Soult; allora vedrete operarsi prodigi da quelle mani stesse che poco stante maneggiavano rusticali strumenti.

(Gazz. Piem.)
LA MARMORA ALBERTO. Io faccio osservare che per la Croce di Savoia ci è una differenza: coloro che l'hanno come soldati, godono di una qualche retribuzione, la quale gli uffiziali non hanno.

(Gazz. Piem.)
LA MARMORA, ministro della guerra. Stabilito quello che assevera il signor senatore, cioè che il bisogno non è solo ai soldati, ma anche agli uffiziali, in proporzione naturalmente dei loro impegni, bisognerebbe, per essere conseguenti, che la medaglia avesse un caposoldo proporzionato tra gli uffiziali ed i soldati, imperocchè per un soldato cento franchi sono una cosa di qualche momento, laddove per un ufficiale è una cosa da nulla.

(Gazz. Piem.)
GIOVANETTI. L'errore sta sempre nel voler considerare la ricompensa come soddisfazione dei materiali bisogni. Allora si viene a provare la verità, che io indicava, che i bisogni, invece di diminuire negli uffiziali, crescono in ragione dei maggiori impegni sociali. È una ragione di più perchè non si debba ammettere alcuna attinenza fra la retribuzione del valore militare ed i bisogni del prode che la meritò, per non falsarne il carattere, per non guastare la sola impronta che recar deve. Quindi il mio intento è quello di persuadere che la ricompensa debbe avere un significato elevato, no-

bile, deve essere un ricordo come quello che si porta alla sposa, al fratello, all'amico ritornando da un viaggio. Non è l'amore del lucro che si legge sul volto di chi riceve questo dono, ma un sentimento di tenerezza che ricambia la buona memoria che si ebbe anche lontani, anche distratti da gravi cure dalla persona amata.

Sul volto del soldato o dell'uffiziale, che riceve la retribuzione assegnata al valor suo dalla patria, non crederei giammai di scorgere l'idea di conseguire un mezzo di materiali soddisfazioni. Mi terrei indegno di guardare il volto abbronzito di un prode guerriero se giudicassi di rinvenirvi espresso sì basso sentimento. Ma io giudico invece che sulla fronte dei nobili nostri soldati non lo vedremo giammai offuscare la purezza di quel nobile orgoglio che li distingue, che li muove ad abbandonare atacemente le domestiche mura, ove pur sono sempre meglio che nel quartiere e nel campo per amor della gloria. Non sono da meno i nostri dei Francesi, presso cui la retribuzione annessa alla Legion d'onore non la rende meno preziosa e meno feconda di prodigi per quella gratitudine che loro ha la patria pel valore che hanno dimostrato.

(Gazz. Piem.)
LA MARMORA, ministro della guerra. Ed appunto per questa soddisfazione c'è il segno esteriore.

(Gazz. Piem.)
DE SONNAZ. Que la médaille soit accordée avec ou sans pension elle sera toujours dans notre armée l'objet d'une louable émulation. J'ai vu toujours que nos soldats attachaient un grand prix à l'obtenir. J'opine pour qu'elle soit accordée aux officiers sans pension. Pour les soldats et les sous-officiers c'est différent; et voici mes motifs:

Quant aux officiers une pension de 100 ou 200 fr. ne change pas leur sort. Par conséquent la loi qui exclurait la pension aux officiers, aurait mon assentement et me paraît juste.

L'ordre de Savoie établit aussi cette règle dans ses statuts.

L'officier doit estimer la gloire plus que l'argent. Il parviendra aux grades les plus élevés, et sa position sera de jour en jour meilleure. Je tiens comme officier que la médaille soit accordée aux officiers comme un simple signe d'honneur. Nos officiers d'ailleurs y attachent un tel prix que plusieurs pendant la campagne m'ont communiqué leur chagrin d'avoir en récompense été promu au grade supérieur au lieu d'avoir reçu la médaille.

Quant aux sous-officiers et aux soldats ils ont une carrière généralement bornée, ils n'ont pas souvent les moyens pour parvenir aux grades supérieurs, et la pension les mettra plus à l'aise pendant leur pénible carrière, et les aidera devenus invalides: donc la patrie leur doit cette juste compensation à ce qu'on parle pour eux de pension.

(Gazz. Piem.)
DELLA TORRE. Pourquoi celui qui a mérité ne devra pas être récompensé?

(Gazz. Piem.)
SAULI. Io appoggerei volentieri la proposta fatta dal preopinante, il barone Della Torre, stimando opportuno che la legge in discussione consacrì un'epoca memorabile e sommarmente gloriosa, in cui per nobile impulso il Piemonte si mosse con ogni maniera di sacrifici a gettare le prime pietre sulle quali si fonderà l'edifizio dell'indipendenza italiana. Per conseguenza appoggio la proposta fatta dal senatore Della Torre, mercè della quale la pensione debb'essere concessa ai militari che vennero insigniti della medaglia per le prove d'incognito valore da essi date durante la guerra dell'anno corrente 1848.

Propongo inoltre che si conservi tanto pei bass'uffiziali, quanto per gli uffiziali stessi quel soprassoldo che fu proposto dal Ministero, perchè io so esservi molti che servono nella milizia, i quali, giunti al grado di sergente, preferi-

scono di rimanervi anziché di passare al grado di ufficiale, pel motivo che loro mancano i mezzi onde sostenere il maggior decoro che si richiede in tal grado.

Pertanto, siccome non abbondano molto gl'individui atti al posto di ufficiale, ne conseguità che, rifiutandosi loro la continuazione della pensione, e quindi i mezzi di sopportare incremento di spesa, verremo a soffrire maggiore scarsezza di buoni ufficiali nei reggimenti. Per la qual cosa io sarei d'avviso che si mantenesse perenne la pensione quale è proposta dal Ministero della guerra, cioè di duecento lire per la medaglia d'oro e di cento per quella d'argento.

A coloro che mi obbietano non esservi nella milizia uomini che ricusino l'avanzamento da sotto ufficiali ad ufficiali rispondo che tali esempi non di rado s'incontrano nella provincia alla quale appartengo, provincia bellicosissima sì, ma nel tempo stesso una tra le più povere dello Stato.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Osserverei una cosa. Io credo che sia rarissimo il caso in cui alcuno si rifiuti di passare ufficiale: per verità io non ne conosco.

(Gazz. Piem.)

SAULI. Ebbene io l'ho sentito da molti de' miei concittadini, i quali dicono così: noi preferiamo di restar bass'uffiziali, perchè se diventiamo sottotenenti ci riesce impossibile di poter sopperire alle spese.

(Gazz. Piem.)

COLLEGNO GIACINTO, relatore. La Commissione era stata nel limite presentato dal Ministero all'idea di non ammettere in nessun caso veruna ineguaglianza tra gli ufficiali nominati tra gli usciti dall'accademia e gli ufficiali promossi, e per non insidiare al sentimento d'onore, che mai sempre si preferirà da un ufficiale la medaglia pura e semplice senza soldo, perchè questo sentimento di certo è generale negli uffiziali, ma nella campagna attuale, principalmente in quanto ai giovani che si sono arruolati nelle truppe che hanno fatto la campagna come soldati e che sono guidati dallo stesso sentimento di onore che guida gli uffiziali, bisogna cercare ogni modo per ovviare all'ineguaglianza che ne verrebbe. Quando questi giovani sono divenuti uffiziali, se per avventura avessero avuto la medaglia, loro rincrescerebbe di perdere il soldo. Per ovviare adunque a questa disuguaglianza, dico esser necessario che gli uffiziali, ove venissero promossi dai ranghi minori, non avessero a dolersi di questa mancanza, desiderando la Commissione che le medaglie avessero anche a godere del soprassoldo. Io non come relatore, ma come senatore semplicemente, sarei d'avviso che il sott'uffiziale promosso non dovesse perdere il soprassoldo per essere interamente uguale nonostante il grado.

(Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. La différence que l'on suppose ne peut être prise en considération, ne peut établir de catégories; ce n'est pas une pension de 100, de 200 fr. qui changera la position d'un officier. Sous le régime actuel nous sommes tous égaux devant la loi. Parmi les officiers, il ne saurait y avoir de catégories par motif de fortune ou de traitement. Les officiers de même grade ne peuvent avoir, ne doivent avoir de distinction que le mérite.

Puisque j'en ai l'occasion, je dirai encore à l'appui de mon opinion, que ce n'étaient pas seulement nos soldats qui ambitionnaient l'honneur d'obtenir la médaille; tous les autres Italiens que j'ai eu l'honneur de commander attachaient un grand prix à l'obtenir, et certes ce n'était pas pour l'argent.

(Gazz. Piem.)

(Posto ai voti dal presidente l'articolo primo, è adottato.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Sull'articolo secondo è proposta la re-

iezione: chi vota per la reiezione, si alzi; chi intende approvare, resti seduto.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Domando la parola sulla posizione della quistione. Il Ministero propone l'articolo secondo adottato dalla Camera; la Commissione propone che quest'articolo sia soppresso. Ora mi pare naturale che si debba porre ai voti l'articolo secondo, e che quelli i quali sono di parere contrario, non si leveranno ad appoggiarlo; quelli che sono d'avviso doversi quest'articolo ammettere, si leveranno; se mai la maggioranza non l'approva, resterà necessariamente reietto, e così un'operazione sola basterà.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Quelli che sono per l'adozione, sono pregati di levarsi.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Io fo osservare che non siamo in numero, perchè alcuni senatori sono usciti.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. I segretari riconobbero che siamo nel numero voluto.

(Posto ai voti l'articolo 2, è reietto.)

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Io ho domandato che gli uffiziali e sotto uffiziali che hanno fatta la campagna attuale sieno trattati come lo saranno tutti gli altri.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Se noi adottiamo puramente e semplicemente la proposta del signor barone Della Torre, mediante la soppressione dell'articolo 5 io credo che non si otterrà l'effetto che si vorrebbe ottenere, perchè non si direbbe nulla relativamente al tempo trascorso, e non dicendosi nulla si misura l'effetto della legge dalla promulgazione della legge; dunque ne sarebbero egualmente privi i prodi che hanno generosamente versato il sangue per la causa italiana nella scorsa campagna. Se il signor senatore Della Torre desidera veramente, come pare a me e come desidero anch'io, che si estenda questo beneficio a quelli che sono stati decorati per prezzo del loro valore della medaglia d'oro o d'argento nella campagna del 1848, bisogna che si dica espressamente.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Il barone Della Torre propone che semplicemente si ometta il non all'articolo 3.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Mantengo le osservazioni che ho fatte per due ragioni: in prima perchè l'onorevole senatore Della Torre aveva veramente proposta la soppressione dell'articolo 3, e allora nasceva la difficoltà che ho avuto l'onore di far osservare, che la legge non avendo vigore fuorchè dal giorno della promulgazione, rimanevano di fatto esclusi gli uffiziali e soldati decorati nella campagna del 1848; in secondo luogo perchè il mezzo termine proposto dal mio onorevole amico il signor senatore Giovanetti di sopprimere il non, avrebbe poi un effetto molto più esteso che quello proposto dal signor maresciallo, perchè siccome questa medaglia non è di recente creazione, ma è stata creata nel 1833, ed è stata data anche fuori di occasione di guerra ai carabinieri e ad altri soldati che si sono distinti per qualche opera di utilità pubblica, che hanno salvato qualcheduno in occasione d'incendi o d'inondazioni, allora tutti questi vi parteciperebbero: quindi importa che S. E. formoli bene la sua proposta, perchè il Senato possa votare con piena cognizione di causa.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Faccio osservare che il numero dei militari fregiati della medaglia prima dell'ultima campagna è piccolo; che d'altra parte essi hanno anche resi dei servizi importanti, e per conseguenza non sia il caso di escluderli. Io appoggio l'emendamento; e il sopprimere la parola non nell'art. 3, il quale diverrebbe l'art. 2, è il vero scopo che si è proposto il maresciallo, e nel quale io concorro.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Faccio osservare che le mie parole non tendevano ad escludere quelli che hanno ottenuta la medaglia d'oro o d'argento prima della campagna del 1848, ma tende-

vano solamente a che si formolasse precisamente la quistione come deve essere affinché il Senato sappia su che cosa ha da votare.

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Se si vuole estendere agli altri, non mi oppongo, ma sarebbe per i soldati premiati nell'ora scorsa campagna, che è troppo ben memorabile per il valore dimostrato dai nostri soldati per non trattarli al pari di quelli che si distingueranno in appresso.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Vuolsi quindi limitare l'estensione a quelli che ottennero la medaglia nella campagna del 1848. Altrimenti, confondendosi con altri meno patriottici servigi, il premio non avrebbe nè il carattere particolare che gli vorremmo imprimere, nè l'effetto che ci proponiamo.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'emendamento Della Torre è concepito in questi termini :

« L'anzidetta disposizione è applicabile ai militari stati fregiati della medaglia nella campagna di quest'anno. »

(Gazz. Piem.)

(Messo ai voti l'articolo 2 così emendato, la Camera lo approva. Letta poscia ed adottata la legge modificata colla soppressione dell'articolo 2, e coll'emendamento all'articolo 3, formante perciò il 2, si passa alla votazione sul complesso della stessa per isquittinio segreto, e risulta la Camera adottare con 52 voti favorevoli contro 4 contrari.)

(Verb.)

(La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.)

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1848

39

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Motivi dell'assenza del senatore De Mougny — Presentazione dei progetti di legge: 1° per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati; 2° per provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione — Interpellanze del senatore Plezza sull'armamento della Guardia Nazionale e sulla compra di fucili.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane. (Gazz. Piem.)

Il processo verbale è letto ed approvato. (Gazz. Piem.)

MOTIVI DELL'ASSENZA DEL SENATORE DE MOUGNY.

GIOVANETTI, segretario, dà lettura di una lettera del senatore generale De Mougny scritta da Ciamberi, colla quale si scusa di non poter intervenire alle sedute della Camera per motivi di salute, come anche perchè nutre fiducia che la sua presenza in Savoia possa tornare di qualche vantaggio alla cosa pubblica.

(Verb. e Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La parola è ora al ministro degli interni per la presentazione di un progetto di legge. (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI DI BENEFICENZA VERSO GLI EMIGRATI.

PINELLI, ministro dell'interno, presenta il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 27 novembre, e portante disposizioni di beneficenza verso gli emigrati. (V. Documenti, pag. 184.)

(Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI D'IGIENE PUBBLICA CONTRO LA SIFILIDE E LA PROSTITUZIONE.

PINELLI, ministro dell'interno, presenta quindi altro progetto di legge per provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione. (V. Doc., pag. 221.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione dei due progetti di legge testè letti, che saranno stampati e distribuiti. (I ministri accennano di andarsene.)

Prego i signori ministri di volersi trattenerne, perchè il signor senatore Plezza desidera far loro alcune interpellanze.

(I ministri tornano a sedere.)

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola, perchè la discussione di queste due leggi sia dichiarata d'urgenza, a meno che il senatore Plezza intenda parlare sul medesimo oggetto. (Il senatore Plezza fa segno di accordarla.)

Non avendo inteso che l'urgenza sia stata indicata, io penso pure andare incontro al pensiero, al desiderio, e del Ministero, e della Camera, nel farne parola, nel domandare che sia espressamente dichiarata e, se credasi anche, ove ne resti il tempo e nulla osti, riunendoci fin d'oggi per tal uopo negli uffici. L'urgenza, sia dell'uno sia dell'altro oggetto, per le diverse rispettive ragioni io penso non esser bisogno di dimostrarla: tutto ciò che ne ha detto il ministro la pone in chiara luce, e già si manifestava di per sè alla mente, al cuore di ognuno. La concorrenza di altre discussioni non oppone alcuna ragione di differire: o le proposte di legge ci risulteranno senza difficoltà ed esenti da modificazioni, e sarà gran bene lo averle messe in pronto corso; o ci troveremo nel caso di modificarle, e tanto più dovremo felicitarci di essercene occupati prontamente, poichè nuova discussione avrebbero a subire, e forse lunghi, necessari e deplorabili ritardi. Domando adunque che sia riconosciuta la urgenza.

(Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Monsieur le président vient d'ordonner que les deux projets de loi soient imprimés et distribués: cette marche doit répondre au vœu que vient d'exprimer